Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 9 luglio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. 264.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Arnoldo e Alberto Mondadori », in Milano.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Arnoldo e Alberto Mondadori », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 265.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero Maria Immacolata » delle benedettine celestine, in Castellana Grotte.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero Maria Immacolata » delle benedettine celestine, in Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1979
Registro n. 13 Interno, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **266**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Michele arcangelo, in Sesta Godano.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato 1° gennaio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo martire, in frazione Antessio del comune di Sesta Godano (La Spezia), e di S. Michele arcangelo, in frazione Chiusola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **267**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in Vicenza.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vicenza 27 dicembre 1975, integrato con dichiarazione 22 gennaio 1976 e con altro decreto 29 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in frazione S. Croce Bigolina del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **268**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua S. Maria del Bosco, in Bagno di Romagna.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena e Sarsina 18 febbraio 1977, relativo all'erezione della vicaria perpetua S. Maria del Bosco, in località Acquapartita del comune di Bagno di Romagna (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **269**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Casale Monferrato.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 6 ottobre 1973, integrato con due dichiarazioni 27 gennaio 1975 e 23 maggio 1977, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Casale Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Disciplina della gestione stralcio del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonché la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, concernente l'addestramento e formazione professionale in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, relativa alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in relazione alla quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1978, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-'79;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1979, con il quale sono state apportate alcune variazioni al predetto bilancio di previsione;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è stato soppresso;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 della stessa legge le disponibilità del citato fondo per l'anno 1979 debbono essere conferite al fondo comune da ripartire tra le regioni di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 e che quindi necessita effettuare per il periodo 14 gennaio 1979-31 dicembre 1979 una gestione-stralcio del fondo stesso per acquisire le entrate da destinare secondo gli scopi stabiliti dalla legge;

Considerato che l'ultimo comma del citato art. 23 stabilisce che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1980 cessano i contributi previsti dalle norme vigenti in favore del F.A.P.L.;

Ritenuta quindi la necessità di disciplinare la anzidetta gestione-stralcio del F.A.P.L., allo scopo di acquisire le ulteriori « entrate » sopraccennate nonchè allo scopo di effettuare i pagamenti afferenti ai residui passivi gravanti sul citato fondo, e per l'assunzione di impegni di spesa ed i conseguenti pagamenti riferiti ad attività formative svolte o in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nell'ambito di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 23 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 provvede ad effettuare una gestione-stralcio per il periodo 14 gennaio 1979-31 dicembre 1979.

Art. 2.

L'amministrazione del fondo provvede ad acquisire le entrate derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, maturate anteriormente alla soppressione ed entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 23.

Tra l'altro, l'amministrazione del soppresso fondo provvede ad acquisire le entrate riguardanti:

a) contributo a carico della gestione straordinaria contro la disoccupazione involontaria per l'anno 1979 previsto dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) contributi a carico della cassa unica per gli assegni familiari per gli anni 1978 e 1979 previsti dalla legge 14 febbraio 1967, n. 36;

c) eventuali rimborsi da parte del Fondo sociale europeo;

d) interessi attivi sui c/c in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato e presso la Banca nazionale del lavoro per gli anni 1978 e 1979;

e) versamento degli avanzi di gestione dovuti dagli enti gestori di corsi di addestramento professionale e dei cantieri scuola e dagli enti che hanno beneficiato dei contributi ministeriali previsti dalle norme vigenti nonchè degli addebiti accertati o da accertare in sede di revisione dei relativi rendiconti;

f) versamento di quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);

g) versamento delle ammende elevate a carico dei datori di lavoro in sede ispettiva per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private da destinarsi alla rieducazione e riqualificazione degi invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

h) versamento delle ammende a carico dei datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25);

i) versamento delle quote di riscatto dovute dai lavoratori assegnatari di alloggi costruiti con i corsi produttivi a carico del F.A.P.L., nonchè delle somme dovute dagli enti pubblici e privati che hanno acquisito la proprietà per diritto di accessione ai sensi dell'art. 936 del codice civile, di numerosi manufatti realizzati su suolo dei medesimi;

l) recupero per finanziamento di attività addestrative non realizzate in tutto od in parte.

Art. 3.

Per l'acquisizione delle citate « entrate » la gestione-stralcio provvede con apposite variazioni del bilancio di previsione del soppresso F.A.P.L. per l'esercizio 1978-79.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 22 della citata legge le anzidette entrate, nonchè tutte le economie accertate in sede di compilazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1978-79 con annessa gestione-stralcio vengono devolute al fondo comune da ripartire tra le regioni, dedotti tutti gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti riguardanti attività addestrative svolte o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'anzidetta devoluzione dovrà avvenire mediante operazioni di storno sulle disponibilità esistenti sul c/c n. 204 della tesoreria centrale dopo il trasferimento di tutte le somme disponibili sul c/c ordinario della Banca nazionale del lavoro.

Le disponibilità esistenti invece sul c/c « apercredito » della stessa banca dovranno rimanere giacenti in vista delle lettere di svincolo in favore degli enti gestori che dovessero essere emesse dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dopo il 31 dicembre 1979.

Dopo tale data, essendo terminata anche la gestione stralcio del F.A.P.L., le eventuali somme che i predetti uffici dovessero accertare a credito del citato fondo, dovranno essere versate sul capitolo corrispondente al-

le « entrate eventuali e diverse » del bilancio del Ministero del tesoro nella rubrica relativa all'Amministrazione del lavoro e previdenza sociale per essere quindi conferite, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1980 tutte le entrate comunque dovute al fondo, anche se scaturenti dalla revisione dei rendiconti a suo tempo presentati dagli enti gestori, dovranno essere versate in favore del sopra indicato capitolo del tesoro.

Le stesse modalità dovranno essere eseguite anche per i versamenti da effettuarsi a seguito di emanazione dei decreti ingiuntivi per il recupero coatto di crediti vantati da questa amministrazione disposti dalla magistratura ordinaria.

Art. 5.

Gli interessi attivi che matureranno sul c/c « apercredito » o su quello ordinario accesi presso la Banca nazionale del lavoro successivamente al 1° gennaio 1980 saranno versati sul capitolo delle « entrate eventuali e diverse » del Ministero del tesoro, unitamente a tutte le eventuali entrate che dovessero affluire sui c/c postali e bancari accesi presso la banca stessa per essere quindi conferite, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La convenzione in essere con la Banca nazionale del lavoro sarà valida sino al 31 dicembre 1979, data della sua scadenza, per effettuare le operazioni previste nel presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 verrà prorogata la predetta convenzione, apportando alla medesima le apposite modifiche allo scopo di consentire la gestione delle disponibilità esistenti sul c/c « apercredito » e l'acredito degli interessi maturati come sopra specificato e delle altre aventuali entrate successivamente a tale data.

Art. 6.

Durante la gestione-stralcio del F.A.P.L. dovranno effettuarsi tutti i pagamenti connessi ai residui passivi iscritti in bilancio.

Tutti quei residui passivi che non risulteranno pagati alla data del 31 dicembre 1979 saranno perenti e costituiranno economie di gestione.

Art. 7.

Durante la gestione-stralcio del F.A.P.L. potranno essere impegnate spese comunque riferite ad attività svolte od in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

Tali spese, tra l'altro riguardano:

a) rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. da restituire agli enti gestori di corsi e di cantieri;

b) integrazione del finanziamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento per oneri di carattere obbligatorio (trattamento economico lavoratori, oneri sociali, ecc.);

c) finanziamento di cantieri nelle regioni a statuto speciale i cui progetti erano in corso di elaborazione o di perfezionamento al 14 gennaio 1979;

d) integrazione dei contributi da erogarsi in base al primo comma della legge 8 novembre 1973, n. 736, in favore di operatori pubblici o privati che abbiano presentato progetti di Fondo sociale europeo entro il 31 dicembre 1973;

e) spese di amministrazione (fitti passivi, stampati, onorari alle avvocature, ecc.);

f) oneri per l'assicurazione degli apprendisti occupati presso le aziende artigiane per l'anno 1978;

g) oneri per l'orientamento professionale dei lavoratori nelle regioni a statuto speciale per l'anno 1978;

h) contributi per corsi di aggiornamento degli istruttori nelle regioni a statuto speciale limitatamente alle attività autorizzate anteriormente al 14 gennaio 1979;

i) contributi da erogare alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1978-79;

l) interventi inerenti all'attività di formazione professionale nella regione siciliana per l'esercizio 1978-1979;

m) erogazione di contributi alle regioni per il finanziamento di progetti speciali autorizzati anteriormente al 14 gennaio 1979.

Art. 8.

I beni mobili del soppresso fondo per l'addestramento professionale risultanti dagli inventari in essere presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione vengono trasferiti alle regioni nel cui territorio essi sono ubicati, mediante appositi verbali di consegna da redigersi da parte degli uffici provinciali del lavoro medesimi.

Anche i beni di rapido consumo, risultanti dagli appositi registri, vengono trasferiti alle regioni con identiche modalità.

I beni mobili costituenti mobilio, arredi, macchine per ufficio e pubblicazioni già in dotazione alla sede ministeriale e ai singoli uffici periferici conservano la loro destinazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 845.

Art. 9.

I beni immobili realizzati con i corsi di addestramento professionale e con i cantieri di lavoro finanziati dal F.A.P.L. e i relativi diritti sulle donazioni dei terreni ove i manufatti medesimi insistono, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alle regioni a cura degli UPLMO che provvederanno a redigere appositi verbali di consegna.

Rimangono, invece, acquisiti al patrimonio dello Stato gli immobili per i quali il demanio — anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge — ha provveduto ad accettare le donazioni dei relativi suoli di sedime.

Parimenti acquisiti al patrimonio dei comuni restano gli immobili agli stessi trasferiti prima della suddetta data, per diritto di accessione a norma dell'art. 936 del codice civile.

Gli immobili acquistati dal fondo per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, non risultano definite le pratiche di accatastamento e di assunzione nella consistenza del patrimonio dello Stato, sono trasferiti alle regioni.

Per gli immobili adibiti ad alloggi e regolarmente assegnati dal fondo a lavoratori con patto di futura vendita, le regioni hanno l'obbligo di salvaguardare i diritti acquisiti dagli assegnatari.

I versamenti dei canoni ancora dovuti da parte degli assegnatari — limitatamente agli alloggi già trasferiti al demanio o ai comuni — nonché delle rate residue ancora dovute dai comuni per l'acquisizione degli immobili ex art. 936 del codice civile, dalla data di entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 1979 dovranno essere effettuati alla gestione-stralcio dello stesso F.A.P.L.

Successivamente a tale data i predetti versamenti saranno effettuati in conto entrate dello Stato.

Art. 10.

Allo scopo di effettuare il riscontro sulla citata gestione-stralcio del F.A.P.L. il collegio dei revisori del citato fondo, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, continua nell'incarico sino alla chiusura della gestione-stralcio stessa.

Art. 11.

Gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché i competenti servizi della sede ministeriale continueranno ad effettuare, ognuno per la parte di propria competenza, la revisione ed il discarico contabile dei rendiconti dei corsi di formazione professionale, dei cantieri di lavoro e dei contributi concessi ai sensi delle norme vigenti fino ad eliminazione di tutto l'arretrato esistente nel settore con l'osservanza della disciplina contenuta nel presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5613)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 983 del 13 marzo 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona chiede la sostituzione del dott. Alfredo Di Pace, presidente della citata commissione, trasferito ad altri incarichi, e del sig. Giovanni Primicino, vice presidente della commissione medesima, collocato a riposo, rispettivamente con il dott. Mario Mazzeschi, attuale direttore reggente dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona, e con la sig.ra Augusta Ercoli, segretario principale;

Decreta:

Il dott. Mario Mazzeschi e la sig.ra Augusta Ercoli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, in sostituzione del dott. Alfredo Di Pace e del sig. Giovanni Primicino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Sostituzione di tre membri supplenti della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 1851 del 12 marzo 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino trasmette la designazione da parte dell'ente regione dei rappresentanti supplenti da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego del Piemonte;

Decreta:

I signori Piero Dadone, Emilio Bellomo e Giuseppe Cerchio sono nominati membri supplenti della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quali rappresentanti della regione, in sostituzione dei signori Sergio Bonis, Giorgio Ponzetto e Bruno Fantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1979 concernente la ricostituzione del collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste;

Visto in particolare, l'art. 31 dello statuto secondo cui i sindaci debbono risiedere nella città sede della Cassa;

Considerato che il dirigente superiore dott. Giovanni Alviani, nominato membro del collegio sindacale con funzioni di presidente, ha cessato dalla reggenza dello ispettorato regionale del lavoro di Trieste e, che nei confronti del predetto è venuto meno il requisito della residenza a Trieste previsto dal citato art. 31 dello statuto;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Alviani nel collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste;

Decreta:

Il dirigente superiore Laureati ing. Gianfranco è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste, in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, in sostituzione del dott. Giovanni Alviani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Pasticca RR tossifuga-gommosa alla codeina », nelle confezioni 10, 24, 40, 60, 100 e 50 pasticche, della specialità medicinale denominata « Pasticca RR tossifuga », della ditta Dott. R.R. Ragionieri di Alessandro, Piero ed Anna Ragionieri e C. S.a.a., in Sesto Fiorentino. (Decreto di revoca n. 5477/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 ottobre 1955, 25 marzo 1969, 11 novembre 1967 e 22 gennaio 1968, con i quali venne registrata al n. 6677/A la categoria « Pasticca RR tossifuga gommosa alla codeina », nelle confezioni 10, 24, 40, 60, 100 e 50 pasticche, della specialità medicinale denominata « Pasticca RR tossifuga », a nome della ditta dott. R.R. Ragionieri di Alessandro, Piero ed Anna Ragionieri & C. S.a.s., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della preparazione suddetta ha avuto esito non favorevole in quanto lo scarto di peso riscontrato tra le diverse pasticche è al di fuori dei limiti ammessi dalla Farmacopea ufficiale VIII per il peso delle forme farmaceutiche a dose unica con conseguente impossibilità di determinare, con sufficiente garanzia la codeina e gli altri principi attivi; inoltre la composizione riportata nella scatola è inesatta in quanto le denominazioni di alcuni componenti (estratto cristallizzato essenziale di menta piperita, Eucalyptolo) non corrispondono a quelle della Farmacopea ufficiale VIII;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Pasticca RR tossifuga-gommosa alla codeina », nelle confezioni 10, 24, 40, 60, 100 e 50 pasticche, della specialità medicinale denominata « Pasticca RR tossifuga », registrata al n. 6677/A in data 5 ottobre 1955, 25 marzo 1969 e 11 novembre 1967 e 22 gennaio 1968, a nome della ditta dott. R.R. Ragionieri di Alessandro, Piero ed Anna Ragionieri & C. S.a.s., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5793)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Viste le dimissioni del dott. Mario Pascolo da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Mario Maschio in sostituzione del dott. Mario Pascolo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Mario Maschio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Mario Pascolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5155)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fervena » 6 fiale × 5 cc, della ditta Laboratorio farmacologico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5515/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 gennaio 1956 col quale venne registrata al n. 1071 la specialità medicinale denominata « Fervena » 6 fiale × 5 cc, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina n. 38, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fervena » 6 fiale × 5 cc, registrata al n. 10711 in data 20 gennaio 1956, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina n. 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5945)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Nuove procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni in materia di agevolazioni al settore industriale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle domande di agevolazione e di autorizzazione

La richiesta di ammissione al contributo e/o all'eventuale credito agevolato, di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano con programmi di costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento, investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 69 del testo unico sopracitato, viene presentata dall'operatore con unica domanda, ad uno degli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno.

La domanda, compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, viene contemporaneamente presentata al Ministro stesso ed alla Cassa per il Mezzogiorno.

L'istituto di credito, contestualmente alla formale ammisisone in istruttoria della domanda, trasmette copia della stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione interessata che può esprimere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale, inviandolo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'istituto di credito ed alla Cassa.

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato all'autorizzazione da parte del CIPI, la domanda di cui sopra va presentata contestualmente al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 e dell'art. 76 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.
Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni

La domanda accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato e con la precisazione se l'operatore intende usufruire, in via definitiva, di entrambe le agevolazioni o soltanto del contributo in conto capitale, deve contenere informazioni sui promotori e sulla iniziativa, conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al secondo comma del precedente art. 1.

In caso di ampliamento, riattivazione e ammodernamento, oltre alla indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere indicata la data di ultimazione degli investimenti precedenti, la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato e le eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato può essere ugualmente presentato il nuovo programma di spesa relativo all'ampliamento o ammodernamento dello stabilimento, semprechè configuri uno specifico programma di investimenti autonomo e distinto dal precedente: in tale ipotesi, ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terrà conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti — al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario — e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione.

La domanda viene ammessa all'istruttoria quando il modulo risulti presentato completo di tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire gli istituti di credito e la Cassa per il Mezzogiorno potranno prendere in considerazione una documentazione semplificata che consenta comunque di accertare le condizioni necessarie per il conseguimento delle agevolazioni.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammisisone alle agevolazioni medesime, si fa rimerimento alla data di presentazione formale agli istituti della domanda stessa puntualmente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato.

Ai fini della predisposizione della documentazione di cui al presente articolo, l'operatore, ivi compreso l'artigiano che realizzi una iniziativa a carattere industriale, può avvalersi dei servizi gratuiti di assistenza tecnica dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.).

Art. 3.
Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato

L'istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad una unica istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilità e congruità delle spese indicate nella domanda, la validità tecnico-economica della iniziativa con particolare riferimento alla redditività, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, nonchè la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; la istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttive e di produzione conseguibili.

Per la valutazione dell'ammissibilità e della congruità delle spese gli istituti di credito operano in stretta collaborazione con la Cassa, sulla base di specifici criteri definiti tra la Cassa e gli istituti medesimi.

Gli istituti di credito, non appena acquisiti gli elementi di valutazione della spesa, li sottopongono ad un apposito comitato costituito presso la Cassa — composto dai direttori generali della Cassa stessa e dell'istituto di credito interessato, o da loro delegati — che verificherà, sempre nel rispetto dei termini previsti dai successivi articoli 4 e 5, la ammissibilità e la congruità di tale spesa individuata dall'istituto medesimo, salva, ovviamente, ogni determinazione finale di competenza degli organi deliberanti della Cassa e degli istituti.

In attesa della definizione dei criteri indicati al secondo comma, il comitato procede alla valutazione della congruità e della ammissibilità tenendo conto degli accertamenti effettuati dagli istituti sulla base delle convenzioni vigenti.

Nel tempo intercorrente per detta verifica gli istituti proseguiranno nell'esame istruttorio.

Per quanto concerne le disponibilità dell'operatore, occorre accertare che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30 per cento degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può chiedere all'istituto di credito, durante la istruttoria, approfondimenti su aspetti specifici inerenti all'iniziativa.

Gli organi deliberanti dell'istituto approvano i risultati dell'istruttoria anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'istituto invia una apposita dettagliata relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento — nei casi in cui richiesto dall'operatore — al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, con la documentazione progettuale, alla « Cassa ».

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria delle iniziative non superiori ai 2 miliardi di lire

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire l'istruttoria deve essere definita ed inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di ammissione all'istruttoria della domanda.

La Cassa sulla base dell'istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'istituto di credito e riscontrata la rispondenza della iniziativa alle direttive emanate dal CIPE, delibera entro

il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

La Cassa comunica tempestivamente e comunque entro il quinto giorno di ciascun mese al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse alle agevolazioni, allegando per ciascuna di esse una relazione sulla concessione delle agevolazioni e la relativa delibera adottata dal consiglio di amministrazione; il provvedimento di concessione delle agevolazioni viene attuato se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, non si esprime in senso contrario.

La Cassa dovrà comunicare anche le iniziative la cui richiesta di agevolazioni non è stata accolta.

Art. 5.

Procedure per l'istruttoria delle iniziative superiori ai 2 miliardi di lire

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e che comunque non superino l'importo di 30 miliardi di lire, l'istituto deve predisporre ed inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed alla Cassa la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ammissione all'istruttoria della domanda.

Nel periodo suddetto, contemporaneamente alla definizione della istruttoria secondo le modalità indicate nel precedente art. 3, la Cassa deve determinare sulla base della domanda pervenuta dall'operatore e sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e la adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, gli interventi per la formazione profesisonale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, la individuazione dei soggetti cui deve fare carico la esecuzione e definire il costo ed il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi.

La Cassa, espletati gli adempimenti di cui al precedente comma e acquisiti gli elementi indicati all'art. 3, trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istruttoria dell'istituto di credito, la delibera con la relazione approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Procedura per il rilascio del parere di conformità

Per le iniziative di cui al precedente art. 5, l'ammissione al contributo in conto capitale ed eventualmente al credito agevolato è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, tenuto conto delle risultanze istruttorie di competenza rispettivamente dell'istituto di credito e della Cassa per il Mezzogiorno, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Il Ministro per il Mezzogiorno, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento dei risultati istruttori predisposti dall'istituto di credito e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, rilascia il parere di conformità di cui al quarto comma dell'art. 72 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Per i progetti di investimenti subordinati all'autorizzazione del CIPI, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, il rilascio del parere di conformità è subordinato all'autorizzazione medesima.

La Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione del parere di conformità rilasciato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie.

Art. 7.

Contenuto e comunicazione del parere di conformità e stipulazione del contratto di mutuo

Il parere di conformità deve indicare, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale ed eventualmente del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, l'occupazione prevista, il termine temporale per la realizzazione dell'impianto nonchè — qualora siano previste infrastrutture sia di competenza della Cassa che di altre amministrazioni — il termine per la esecuzione delle stesse in coordinamento con quello dell'impianto e i prevedibili impegni finanziari che la Cassa deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Cassa, all'istituto istruttore e all'operatore.

L'istituto è tenuto a procedere alla stipula del contratto di mutuo nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della Cassa, salvo cause ostative dovute all'incompletezza della documentazione.

Le determinazioni contenute nel parere di conformità sono comunicate, ai sensi e per gli effetti del comma sesto dell'art. 72 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

Art. 8.

Spese ammissibili alle agevolazioni

Le voci di spese ammissibili alle agevolazioni, al netto dell'IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori e ai collaudi di legge comprendono:

oneri dovuti per la concessione edilizia;

opere murarie, di allacciamento ed assimilate, ivi compresa la sistemazione del terreno a carico dell'operatore;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili e i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte — sia in magazzino che in corso di lavorazione — di materie prime e ausiliarie e di semilavorati.

La quota delle scorte predette, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attività dell'impresa — sarà calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato è determinata sulla base dei vigenti criteri.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento, riattivazione e ammodernamento, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetario.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Per le variazioni di spesa, intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, contenute nel limite del 20 per cento dell'investimento fisso e che non comportino modifiche sostanziali al progetto stesso, la Cassa procede, tenuto conto dell'apposita relazione istruttoria dell'istituto di credito, ai necessari adeguamenti dell'importo degli investimenti fissi e delle relative agevolagioni ad impianto ultimato, fermo restando che gli istituti e la « Cassa » effettuano l'erogazione delle agevolagioni per stati di avanzamento nel limite globale di spesa già riconosciuto. Qualora dette variazioni di spesa superino il limite del venti per cento dell'investimento fisso, le stesse devono essere comunicate dall'istituto di credito istruttore, con apposita relazione, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla « Cassa » per gli adempimenti di competenza relativi all'aggiornamento del parere di conformità e/o del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma d'investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

Per le iniziative industriali che nel corso della realizzazione del programma d'investimento subiscano modifiche tali da influenzare sensibilmente il ciclo di lavorazione determinando un consistente aumento della capacità produttiva e dell'impiego della manodopera, configurando quindi un programma diverso da quello già approvato, si procederà alla sostituzione del parere di conformità o del provvedimento di concessione già emesso. La Cassa per il Mezzogiorno procederà al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente già concesso ed erogato e del finanziamento a tasso agevolato, fermi restando patti e condizioni per le operazioni di mutuo già stipulate.

Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma d'investimento determinino la riduzione della capacità produttiva e dell'impiego di manodopera prevista originariamente, si procederà alla conferma delle aliquote di agevolazioni indicate nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione già espresso, semprechè il programma risulti economicamente valido nella nuova configurazione e, nel termine di ventiquattro mesi dall'emissione del parere di conformità o del provvedimento di concessione, la realizzazione dell'iniziativa abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi previsti e indicati nel provvedimento stesso.

Per le iniziative che non hanno raggiunto, nel predetto termine di ventiquattro mesi, un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l'imprenditore potrà formulare a tutti gli effetti — compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determinazione delle spese ammissibili — una nuova domanda di agevolazioni e in tal caso la Cassa procederà ai conguagli nei modi indicati al precedente terz'ultimo comma. Nel caso in cui l'operatore non porti a compimento l'investimento, la Cassa procederà al recupero delle agevolazioni.

Art. 9.

Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 6, entro il mese successivo, è comunicato da parte della Cassa all'operatore, all'istituto di credito e, per conoscenza, al Ministro per il Mezzogiorno. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:

A) L'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie a carattere regionale o comunitario ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 63, commi quinto e sesto, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

B) L'obbligo a non distogliere dall'uso previsto — senza esplicita autorizzazione da parte della Cassa — per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta. Tale data dovrà essere dichiarata dall'imprenditore con atto idoneo, anche agli effetti dell'assunzione di ogni responsabilità di legge, e successivamente accertata nei verbali di collaudo.

L'obbligo di cui al precedente comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di riconversione approvato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

C) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

D) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

E) L'obbligo di mantenere occupato, salvo esplicita autorizzazione, il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel provvedimento di concessione della Cassa, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata a regime dell'impianto e comunque da non oltre due anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto stesso.

In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera *B*), la cui verifica è effettuata dalla « Cassa », con congrua periodicità, presso l'impianto, l'operatore è tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'istituto di credito, da parte della « Cassa ».

Nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di verifiche richieste dalla « Cassa » e dall'istituto di credito e da conseguente certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, il Ministro per il Mezzogiorno dispone — previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni — la sospensione dell'erogazione del contributo in conto interessi, salvo che l'impresa non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Con la stessa procedura il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone la restituzione pro-quota del contributo in conto capitale qualora la inosservanza di cui sopra si verifichi entro il quinquennio decorrente dalla data di entrata in funzione dell'impianto.

In caso di ampliamento la verifica della manodopera occupata va separatamente riferita sia all'occupazione preesistente che a quella incrementale, mentre nel caso di ammodernamento essa va riferita alla occupazione complessiva.

I contributi sono nuovamente erogati una volta acquisita la certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, attestante il ripristino del numero dei lavoratori indicato nel parere di conformità o nel provvedimento di concessione.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori nel numero massimo di cinque; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento, saranno effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti e attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita.

La Cassa e gli istituti di credito, ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, potranno procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garanzia, all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

L'erogazione del finanziamento agevolato per scorte avverrà anche sulla base e nel numero degli stati di avanzamento, previa acquisizione, da parte dell'istituto, di idonea garanzia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all'acquisto delle scorte e a condizione che venga acquisita, ad ultimazione degli investimenti, idonea documentazione finale di spesa.

La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stati di avanzamento, in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. Le convenzioni dovranno tener conto della esigenza di assicurare la massima rapidità nell'erogazione delle somme dovute e di evitare duplicazioni nei controlli.

La Cassa per il Mezzogiorno eroga, per ogni stato di avanzamento, l'80 per cento del contributo in conto capitale, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 12, potrà essere liquidato il residuo 20 per cento.

Art. 11.

Documentazione di spesa

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato — o in copia autenticata — e copia, ed è valida per la erogazione a saldo di entrambe le agevolazioni.

Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature le fatture e documentazioni dovranno essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito possono consentire, caso per caso, e limitatamente alle iniziative indicate nel precedente art. 5, di documentare le spese con elenchi di fatture e di altri titoli riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originari.

Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica ».

La documentazione finale, vistata dall'istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo alla Cassa per il Mezzogiorno; nel trasmettere tale documentazione l'isti-

tuto dovrà evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria.

Art. 12.

Collaudo dell'impianto

L'erogazione a saldo del mutuo agevolato potrà essere effettuata da parte dell'istituto di credio ad impianto completato.

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, la Cassa per il Mezzogiorno deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla « Cassa » medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 10, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la « Cassa » deve avvalersi di esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero non superiore a tre membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento, ad eccezione di casi di particolare complessità.

L'accertamento in fase di collaudo di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

Le spese di collaudo, che dovranno essere calcolate sulla base dell'importo di spesa ammessa e documentata, sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 13.

Liquidazione del saldo

Entro il termine dei sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la Cassa per il Mezzogiorno procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato al precedente art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 14.

Relazione della Cassa per il Mezzogiorno

La « Cassa » ogni sei mesi deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione con l'indicazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione con le relative erogazioni di contributo effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture e degli interventi per la formazione professionale previsti nei singoli pareri di conformità, con l'indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Alle iniziative agevolate o agevolabili ai sensi delle normative precedenti la legge 2 maggio 1976, n. 183, sono estese — fatte salve le ipotesi e le procedure regolamentate dalle direttive CIPE del 31 maggio 1977 in materia di adeguamento del parere di conformità — le disposizioni di cui agli ultimi cinque commi dell'art. 8, con la precisazione, per quanto concerne gli ultimi due commi, che il termine di ventiquattro mesi decorre dalle date del 9 maggio e del 9 novembre 1976 indicate nell'art. 151 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e che l'avanzamento deve essere pari almeno al 50 per cento degli investimenti. Per quanto riguarda l'ipotesi prevista nel terz'ultimo comma del citato art. 8, si procederà alla sostituzione del parere di conformità con un nuovo parere o provvedimento di concessione, emanato sulla base della normativa vigente, con i criteri e le modalità indicate nel comma medesimo. Qualora le modifiche riguardino programmi di investimento a suo tempo approvati dal CIPE, i nuovi provvedimenti saranno comunicati al CIPI.

Le disposizioni di cui alla lettera *B*) del primo comma dell'art. 9 si estendono alle iniziative agevolate o agevolabili ai sensi delle normative precedenti la citata legge n. 183.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono applicate a quelle iniziative la cui domanda di agevolazioni viene presentata successivamente all'emanazione del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma, si estendono ai collaudi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia ancora inervenuta la liquidazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 225

ALLEGATO

I. — DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

La domanda di agevolazione deve essere compilata dai richiedenti in conformità del modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti. La documentazione indicata ai punti II e III è indispensabile per l'ammissione all'istruttoria, mentre quella indicata al punto IV deve essere esibita in tempo utile per il completamento dell'istruttoria medesima.

II. — DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Suolo:

estratto legale di mappa relativo all'intero suolo aziendale.

b) Opere murarie, di allacciamento ed assimilate:

1) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonché le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici.

Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimento preesistente, la planimetria generale deve riportare la parte grafica preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale;

2) per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati. Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità si richiedono piante e sezioni delle stesse;

3) computi metrici estimativi (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari; per le altre opere), con opportuni richiami ai grafici attinenti.

Per costruzioni comportanti più vasta elaborazione tecnica possono essere presentati computi preventivi sintetici.

Per gli impianti generali relativi alle opere murarie (igienico-sanitari, idrico per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o di condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) il computo può essere sostituito da adeguata descrizione ed importo relativo distinti per ciascun impianto.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente;

4) esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata nel caso di acquisto di immobili da destinare ad attività industriali;

5) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2.000 milioni di lire e sempreché siano richiesti interventi per opere di infrastruttura specifica riguardante in particolare allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamenti di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati, quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'ENEL.

c) Macchinari, impianti ed attrezzature:

elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature del programma con l'indicazione delle caratteristiche principali, del fornitore e del costo, nonché di eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio. Tale elenco deve possibilmente essere suddiviso per reparto; per le forniture di maggiore rilievo debbono essere allegati i preventivi delle ditte fornitrici, gli ordini ovvero le fatture. Per i macchinari, impianti ed attrezzature eventualmente fabbricati in proprio dalla richiedente debbono essere esibite particolareggiate « commesse di lavorazione » contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (quantità e qualità) della manodopera impiegata (qualifica e numero di ore) del costo unitario dei materiali e della manodopera, nonché dell'incidenza delle spese generali. Tali commesse devono essere accompagnate da adeguata descrizione.

Per gli impianti generali si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore ad aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiatura per trattamento di qualsiasi genere, impianti antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortunio.

d) Impianti antinquinamento:

dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonché delle spese per la loro realizzazione.

III. — Documentazione economico-finanziaria

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo al periodo di avviamento a regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società di capitali già costituite e per le ditte e le società di persone equiparate alle precedenti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi: bilanci in copia legale relativi agli ultimi due esercizi corredati di allegati esplicativi delle singole voci e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché delle delibere assembleari. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà essere trasmessa temporaneamente la bozza del bilancio stesso, sottoscritta dai legali rappresentanti della società e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste;

per le ditte individuali e le società di persone già costituite: situazioni patrimoniali a data recente con i relativi conti economici consultivi e con gli allegati esplicativi delle singole voci;

per le imprese di nuova costituzione: situazione patrimoniale a data recente con allegati esplicativi delle singole poste, nonché situazioni patrimoniali dei soci debitamente sottoscritte e complete degli allegati esplicativi; eventuale ultimo bilancio dell'azionista di maggioranza, in copia legale con allegati.

IV. — Certificazioni integrative

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:

certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

concessione edilizia corredata dai disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione stessa o almeno idonea dichiarazione dell'autorità comunale, attestante la possibilità di rilascio della concessione anzidetta a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia. In tal caso la concessione dovrà essere comunque presentata prima dell'erogazione delle agevolazioni. Ad ultimazione dei lavori, dovrà essere esibita certificazione del comune competente, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione ovvero il certificato di agibilità; nel caso di giustificata mancata produzione di tali certificazioni in tempi compatibili con quelli previsti dal presente decreto, la « Cassa » disporrà, in sede di collaudo, accertamenti di merito;

in caso di ampliamento o ammodernamento: certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta; certificato dell'I.N.P.S. o certificazione notarile, attestante il numero delle unità lavorative, distinto per mese e qualifica, occupate nello stabilimento nell'anno precedente l'inizio delle opere del nuovo programma;

certificato della competente C.C.I.A.A. o del comune, attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'operatore attestante la data di inizio medesimo;

per le società regolarmente costituite atto costitutivo e relativo statuto, nonché estratto legale dal libro dei soci per le società non quotate in borsa;

copia dell'atto di acquisto del suolo o dell'immobile aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita. Ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta stessa la disponibilità dell'immobile per tempi tali da soddisfare quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto;

atto di identificazione notarile del complesso aziendale — suolo e fabbricati — specificatamente designato con l'indicazione delle sue caratteristiche oggettive, del Comune in cui si trova, del numero del Catasto o delle mappe censuarie e di almeno tre dei suoi confini.

In caso di impossibilità di produzione di tale documento, l'operatore dovrà esibire il certificato storico catastale, onde consentire gli ulteriori accertamenti a cura dell'Istituto.

V. — Altre certificazioni

Prima di ogni erogazione delle agevolazioni la ditta dovrà esibire certificato rilasciato dalla competente cancelleria del tribunale, dal quale risulti che a suo carico non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di provvedimenti giudiziari negli ultimi cinque anni ed inoltre, qualora si tratti di società, che la stessa non risulti sciolta.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Di Giesi

(6214)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 992/79 del Consiglio, del 17 maggio 1979, relativo alla sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15.000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c).

Regolamento (CEE) n. 993/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 994/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 995/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1193/78 che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti di vendita di semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 996/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 997/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina, della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 998/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi da proiezione fissa, ecc., della voce 90.09 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 999/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1000/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 125 *del* 22 *maggio* 1979.

(119/C)

Regolamento (CEE) n. 1001/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1002/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1003/79 della commissione, del 18 maggio 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1004/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 1005/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa, per il mese di giugno 1979, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1006/79 della commissione, del 21 maggio 1979, che fissa, per il mese di giugno 1979, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1007/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 710/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1008/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa gli importi del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 1009/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1010/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1011/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1012/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 126 *del* 23 *maggio* 1979.

(120/C)

Regolamento (CEE) n. 1013/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1014/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1015/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1016/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1017/79 della commissione, del 22 maggio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1018/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/71 relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1019/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia.

Regolamento (CEE) n. 1020/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che modifica taluni importi compensativi nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1021/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1022/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1023/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1024/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1025/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1026/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Pubblicati nel n. L 127 *del* 24 *maggio* 1979.

(121/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	821,55	821,55	821,65	821,55	821,50	821,55	821,45	821,55	821,55	821,55
Dollaro canadese	706,05	706,05	705,75	706,05	705,60	706,05	706,40	706,05	706,05	706,05
Marco germanico	450,12	450,12	449,75	450,12	440,40	450,12	450,07	450,12	450,12	450,10
Fiorino olandese	407,89	407,89	408,05	407,89	407,80	407,49	407,89	407,89	407,89	407,90
Franco belga	28,085	28,085	28,05	28,085	28,10	28,08	28,09	28,085	28,085	28,08
Franco francese	193,51	193,51	193,50	193,51	193,50	193,51	193,55	193,51	193,51	193,50
Lira sterlina	1843,40	1843,40	1845 —	1843,40	1844,20	1843,40	1843,50	1843,40	1843,40	1843,40
Lira irlandese	1697 —	1697 —	1700 —	1697 —	1705 —	—	1697,50	1697 —	1697 —	—
Corona danese	156,26	156,26	156,20	156,26	156,20	156,26	156,26	156,26	156,26	156,25
Corona norvegese	163,02	163,02	163,40	163,02	163,20	163,02	163,06	163,02	163,02	163 —
Corona svedese	194,42	194,42	194,25	194,42	194,40	194,42	194,43	194,42	194,42	194,40
Franco svizzero	499,39	499,39	499,25	499,39	500 —	499,39	499,44	499,39	499,39	490,40
Scellino austriaco	61,20	61,20	61,25	61,20	61,20	61,20	61,211	61,20	61,20	61,20
Escudo portoghese	16,97	16,97	16,88	16,97	16,80	16,97	16,90	16,97	16,97	17,97
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,45	12,475	12,40	12,47	12,45	12,475	12,475	12,47
Yen giapponese	3,802	3,802	3,81	3,802	3,80	3,80	3,804	3,802	3,802	3,80

Media dei titoli del 5 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	77,225
» 6 % » » 1972-87	75,700
» 9 % » » 1975-90	81,650
» 9 % » » 1976-91	81,925
» 10 % » » 1977-92	84,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,450
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,400
» » » » 1-10-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,900
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,150
» » » 12 % 1- 4-1982	98,900
» » » 12% 1-10-1983	97,850
» » » 12% 1-10-1987	96,100
» » » 12 % 1- 1-1984	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	821,50
Dollaro canadese	706,225
Marco germanico	450,095
Fiorino olandese	407,89
Franco belga	28,087
Franco francese	193,53
Lira sterlina	1843,45
Lira irlandese	1697,25
Corona danese	156,26
Corona norvegese	163,04
Corona svedese	194,425
Franco svizzero	499,415
Scellino austriaco	61,205
Escudo portoghese	16,935
Peseta spagnola	12,462
Yen giapponese	3,803

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti delle facoltà sottoindicate:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6018)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di istologia ed embriologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6019)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica biologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6020)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le facoltà sottoindicate:

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di patologia aviare . . . . . posti 1

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6021)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il dipartimento e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di chimica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(6022)

Concorso ad un posto di infermiere presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie nervose e mentali . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed il possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(6023)

Concorso a undici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le facoltà e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze economiche e sociali:

dipartimento di economia politica . . . posti 2

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . posti 3
dipartimento di difesa del suolo . . . . » 1
dipartimento di matematica . . . . » 1
dipartimento di sistemi . . . . . . » 2
dipartimento di strutture . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(6024)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di collaboratore, in prova, del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, in via Ostiense n. 131/*b*.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze bancarie e assicurative.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'ENPACL - Direzione generale - Servizio affari generali e personale - Via Ostiense, 131/*b* - 00147 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(6209)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente (carriera di concetto) in prova del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente, in prova, del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, in via Ostiense n. 131/*b*.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'ENPACL - Direzione generale - Servizio affari generali e personale - Via Ostiense, 131 *b* - 00147 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(6210)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo (carriera esecutiva) in prova del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista-dattilografo, in prova, del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, in via Ostiense n. 131/*b*.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'ENPACL - Direzione generale - Servizio affari generali e personale - Via Ostiense, 131 *b* - 00147 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(6211)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca di sei concorsi pubblici, per esami, banditi dall'Istituto postelegrafonici

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto il regolamento organico di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1979;

Viste le determinazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici, concernenti i bandi di concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974; a trentatre posti di vice segretario, vice contabile, della carriera di concetto amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974; a cinque posti di aiuto-tecnico di 2ª classe della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974; a tre posti di aiuto-tecnico di 2ª classe della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1974; a ventitre posti di applicato-aggiunto della carriera

esecutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 agosto 1974; ad un posto di direttrice di convitto femminile « V. Locchi » di Roma, riservato alle donne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 ottobre 1974;

Vista la deliberazione del 23 maggio 1979 con la quale il consiglio di amministrazione, nella considerazione che la dotazione organica è stata modificata e ridotta in ottemperanza alla normativa vigente, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, recepita nel nuovo regolamento organico, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1979 ha ravvisato la necessità di revocare i concorsi pubblici sopra indicati;

Determina:

Sono revocati i concorsi pubblici, per esami, pubblicati nei numeri della *Gazzetta Ufficiale* indicati nelle premesse:

1) a nove posti di consigliere di 3ª classe, carriera direttiva amministrativa;

2) a trentatre posti di vice-segretario, vice contabile, della carriera di concetto, ruolo amministrativo;

3) a cinque posti di aiuto-tecnico di 2ª classe della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri);

4) a tre posti di aiuto-tecnico di 2ª classe della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti);

5) a ventitre posti di applicato aggiunto della carriera esecutiva;

6) ad un posto di direttrice di convitto femminile « V. Locchi » di Roma, riservato alle donne.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il presidente: BRUNI

(6208)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 72 concernente i requisiti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di cardiologia;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva a detto esame emesso nei confronti del dott. Vittorio Zucconelli, nato a Mugnano di Napoli il 2 aprile 1929;

Esaminata la certificazione integrativa prodotta dal sanitario interessato a questo Ministero a chiarimento dei servizi prestati e documentati con certificazione in atto;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Vittorio Zucconelli ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Decreta:

Il dott. Vittorio Zucconelli, nato a Mugnano di Napoli il 2 aprile 1929, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1978, con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5498)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 22 luglio 1976, con il quale il dott. Mario Lancieri, nato il 2 gennaio 1938 a Bari, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come frequentatore presso l'ospedale consorziale di Bari;

Vista l'ordinanza pronunziata l'8 settembre 1976, n. 297 reg. ord. n. 1265/76 reg. ric. anno 1976 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza che aveva accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Mario Lancieri, ammettendo con riserva questo ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza dell'8 giugno 1977, n. 835 reg. dec. numero 1265/76 reg. ric. anno 1977, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Lancieri, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, donde risulta che il sanitario sopra indicato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 90/100 (novanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Mario Lancieri, nato a Bari il 2 gennaio 1938, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1976 con il punteggio di 90/100 (novanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5493)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1977, con il quale il dott. Russo Giovanni Rosario, nato a Torre Annunziata il 10 ottobre 1937, era stato escluso dall'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione 1975, per difetto dei requisiti prescritti;

Visto il proprio decreto dell'8 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1977, con il quale il dott. Russo Giovanni Rosario, avendo documentato un periodo di servizio quale assistente volontario presso l'ente ospedaliero « Cardarelli » di Napoli successivo alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, è stato ammesso a sostenere l'esame di idoneità regionale a vice direttore sanitario con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R., ha ritenuto il servizio

prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore dalla stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi);

Decreta:

Il dott. Giovanni Rosario Russo, nato a Torre Annunziata il 10 ottobre 1937 è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario per l'anno 1975 di cui al decreto ministerale 8 agosto 1977 con il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5901)

OSPEDALE CIVICO DI CAMMARATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cammarata (Agrigento).

(2180/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(2142/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso chirurgico;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier D'Arena.

(2144/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione ortopedica di rieducazione e riabilitazione funzionale;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2145/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione otorinolaringoiatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(2146/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del servizio di cardio-angiologia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(2147/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del servizio di cardio-angiologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(2148/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2141/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(2143/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso ad un posto di primario di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2137/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(2138/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(2139/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con annessa unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di diagnostica policardiografica con annessa unità coronarica (disciplina richiesta: cardiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

(2140/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 7.

Norme per l'elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Art. 2.

Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro collegi elettorali corrispondenti alle circoscrizioni provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell'ultilizzazione dei voti residui.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del presidente della giunta.

Art. 3.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabili dalla presente legge.

Art. 4.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 6.

Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Salvo i casi previsti dall'art. 50 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del presidente della giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Art. 7.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Presso la corte d'appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonchè da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della medesima corte di appello.

Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 8.

I partiti o i gruppi politici organizzati, che indendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la cancelleria della corte d'appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 9.

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentate regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Agli effetti del deposito, la cancelleria della corte di appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

La cancelleria accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Art. 10.

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

Nelle 24 ore successive, l'ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

Art. 11.

All'atto del deposito del contrassegno presso la cancelleria della corte d'appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

Il presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentati precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto soprovvenuto. Il presidente della corte d'appello ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 12.

Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indicazione dei comizi un proprio rappresentante nel consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 13.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

La candidata deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da un cancelliere di pretura. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente art. 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Art. 14.

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art. 15.

La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori indicante nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un sindaco, da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi, anche agli effetti del recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della presente legge.

Art. 16.

La cancelleria del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 17.

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dello art. 11 della presente legge;

2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la cancelleria della corte d'appello di Cagliari;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate al terzo comma dell'art. 12 e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 18.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nello albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 19.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentati di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 20.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 21.

Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza se questa sia conosciuta.

Art. 22.

Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Art. 23.

La commissione elettorale mandamento trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 24.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dello art. 45 nonchè l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 46;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dello ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19;

7) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

Art. 25.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della presidenza della giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentare nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 18, n. 1).

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 26.

I bollini delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

Art. 27.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perchè ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 28.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 29.

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 32.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 30.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Art. 31.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 32.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 33.

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori e al segretario il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 30.000 per il presidente ed a lire 25.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 48 spetta un onorario fisso, rispettivamente, di L. 16.000 e di L. 12.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

Art. 34.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 35.

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 32.

Art. 36.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo d'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 37.

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 38.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tra scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 39.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 24, n. 3), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7) dell'art. 24.

Compiute queste operazioni il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 40.

Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta, quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 44, ultimo comma.

Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 41.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del comune di residenza.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale cui è allegata la sentenza.

Art. 42.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 43.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 44.

I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

Art. 45.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 48 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 24 al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all'atto della costituzione del seggio;

b) a rilaciare immediantamente, ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del ertificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente a votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all'art. 48, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Art. 46.

I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 24, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 47.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio.

Art. 48.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente allo insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 49.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'art. 47, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 50.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 46 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 51.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome della autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 52.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 53.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autentica dalla commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolare e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado, di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il presidente a norma dell'art. 62.

Art. 54.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante lo esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 55, 56 e 57. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura delle scheda e, ove questa non sia chiusa, invita lo elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista elettorale di sezione.

Le schede prive di bollo i della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 55.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari, tre in quella di Nuoro e due in quella di Oristano.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2) dell'art. 18, siano in testa alla lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Art. 56.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di indentità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime espresse seguendo l'ordine della scrittura, da sinista a destra e dall'alto in basso.

Art. 57.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 58.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dello ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e lo elettore non è più ammesso al voto.

Art. 59.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

Nella lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 60.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie la adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 61.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 62.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 63.

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 60 e 61 il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui allo art. 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al pretore del mandamento, per il tramite del comune, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al n. 2), rimessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al pretore del mandamento contemporaneamente.

Art. 64.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 65.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dello elettore salvo il disposto di cui all'art. 56 ed all'articolo seguente.

Art. 66.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 25, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 39 e 40.

Art. 67.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutino, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fni dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 72.

I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 68.

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria della pretura, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

Art. 69.

Le operazioni di cui all'art. 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell'urna, le liste indicate nel n. 2) dell'art. 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

Il caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 71.

Art. 70.

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente nonchè delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 71.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla presidenza della giunta regionale e alla prefettura, tramite il comune. Il verbale e poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 68 al sindaco del comune il quale provvede al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 69, viene subito recapitato dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al successivo inoltro al pretore. Il pretore, accertate l'integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nello art. 63, n. 2). Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il presidente di detto tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dall'amministrazione regionale.

Art. 72.

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dello art. 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69, osservando, in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dello art. 76.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Art. 73.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, lo ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.

Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'ufficio centrale regionale a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera, viene trasmesso all'ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera *f*) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 74.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 75.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del consiglio regionale nonchè alla prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 76.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità della lettera *f*) dell'art. 73.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dello ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell'art. 84, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 77.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla presidenza della giunta regionale e alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 78.

L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide quindi la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito nè un quoziente elettorale circoscrizionale nè un quoziente elettorale regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati.

A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui che non hanno raggiunto il quoziente regionale per le liste che hanno conseguito almeno un quoziente in sede circoscrizionale.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare, è consegnato alla segreteria del consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello.

Il presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla presidenza della giunta regionale ed alle prefetture.

Art. 79.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggior cifra individuale.

Si applica, anche per questi eletti, il diposto dell'art. 75.

Art. 80.

A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale di cui allo art. 7 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario di cui ai commi precedenti sono a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 81.

Le indennità di trasferta previste agli articoli 33 e 80 della presente legge non sono dovute oltre che nei casi di cui allo art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto dall'art. 2 della legge succitata.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti agli articoli precedenti devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 82.

Al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria del consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 83.

Il consigliere regionale eletto in più di un collegio, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale, deve dichiarare alla presidenza del consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggior percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 84.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nello ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale.

Art. 85.

E' riservato al consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 86.

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali a norma dell'art. 26 dello statuto speciale per la Sardegna.

Art. 87.

In relazione al disposto dell'art. 19 dello statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'ufficio provvisorio e la elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del regolamento interno del consiglio medesimo.

Art. 88.

Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

I richiami agli articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 89.

Le leggi regionali 23 marzo 1961, n. 4 e 18 febbraio 1974, n. 2, sono abrogate.

Art. 90.

Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonchè agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale della amministrazione regionale, previa deliberazione della giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 91.

Le spese di cui alla presente legge, ad eccezione di quella prevista dall'art. 90, gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta corrispondente al cap. 01033 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Le spese di cui all'art. 90 gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, corrispondente al cap. 02050 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri le spese di cui ai precedenti commi faranno carico ai capitoli corrispondenti.

Al maggiore onere, valutato in complessive lire 220 milioni, conseguente all'applicazione della presente legge, rispetto a quello — valutato in L. 2.000.000.000 — già derivante dall'applicazione della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 2, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui alla presente legge possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

E' fatta salva la regolazione delle quote di spese connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali, assunte dallo Stato a proprio carico.

Art. 92.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

(4100)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791860)